

D E L I B E R A

- OGGETTO:** Ricorso dell' ASD BATIGNANO avverso l'omologazione del risultato della gara del campionato di Eccellenza di calcio a 11 ASD NUOVA CAPALBIO-ASD BATIGNANO disputatasi il 30/11/15 a Capalbio (GR) fraz. Borgo Carige.
- LETTO:** il reclamo, sottoscritto dal presidente pro-tempore della società reclamante, PERUZZI Enzo, depositato l' 01 dicembre u.s., con cui contesta la legittimità di *“un calciatore che era stato messo in lista dall'AS NUOVA CAPALBIO ma che alla chiamata dell'arbitro non era presente “ a far “parte della gara stessa “ perché “l' (sic) arbitro doveva aspettare la fine del primo tempo per fare il riconoscimento del giocatore e solo successivamente poteva far parte della gara” ;*
- LETTA:** la Decisione n.5, secondo periodo posta a corredo della Regola n.3 del Regolamento del Gioco del calcio –Calcio a 11- che prescrive che *“I calciatori titolari e di riserva non presenti all'inizio della gara, hanno diritto a prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara.”*
- VISTO:** il capitolo 63 lett. d) del Regolamento dell'Attività che sancisce che *“Eventuali giocatori ritardatari, hanno diritto di prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano iscritti nella lista gara;*
- CONSTATATA:** l'assonanza dei due precetti;
- RISCONTRATO:** per stessa ammissione del ricorrente, che il calciatore di cui contesta la partecipazione *“era stato messo in lista dall'AS NUOVA CAPALBIO ma che alla chiamata dell'arbitro non era presente, “ e che l'arbitro, senza “aspettare la fine del primo tempo per fare il riconoscimento del giocatore “ lo ha ammesso alla partita al momento dell' intervenuta richiesta di partecipazione;*
- RAVVISATA :** la presenza in capo del giocatore ritardatario dei requisiti reclamati dalle richiamate norme quali l'assenza all'inizio della gara e la contestuale iscrizione nella lista gara;
- VERIFICATO:** che l'arbitro, fatto il riconoscimento dello stesso al momento della sua presentazione avvenuta nel primo tempo, lo ha ammesso alla gara;
- APPURATO** che l' operato del direttore di gara, alla luce dei citati presupposti insistenti sul giocatore , è totalmente aderente all' indicazione normativa che prevede che, diversamente da quanto argomentato dal reclamante, un calciatore, identificato, possa *“prendere parte al giuoco in qualsiasi momento della gara”, e, quindi, anche durante il primo tempo;*
- RITENUTO,** dunque, che la condotta dell'arbitro, nella fattispecie, sia immune da censura alcuna;
- GIUDICA:** il reclamo infondato e, per effetto di ciò, ne

DISPONE

il rigetto;

**-la conferma del risultato della partita per così come riportato nel referto arbitrale;
-l'incamerarsi della cauzione di cui all'art.77 del R.D versata dall'ASD BATIGNANO.
Così deciso a Grosseto il 03/12/15.**

**IL GIUDICE SPORTIVO
(Ivano MORETTI)**

DELIBERA

TONA EMMIRIAN ASD SEGGIANO:

**Art.134 R.D. (Scorrettezza a di gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corsoi): mesi 1 (uno) di squalifica sino al 04/01/2016 .
Così deciso a Grosseto l'08/12/2015.**

**IL GIUDICE SPORTIVO
(Ivano MORETTI)**